

R.D.L. 20 LUGLIO 1934, N. 1226

(convertito in legge con L. 20 dicembre 1934, n. 2124)

COORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI NAZIONALI DI STUDI STORICI
ED ISTITUZIONE DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI
STORICI

(1)

Art. 1

L'Istituto storico italiano, istituito col R.D. 25 novembre 1883, n. 1775 (2), assume il titolo di Istituto storico italiano per il medio evo.

Esso ha il compito di provvedere alla pubblicazione delle fonti per la storia italiana dal '500 al 1500.

Art. 2

E' istituito in Roma l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea con lo scopo di provvedere alla raccolta ed alla pubblicazione delle fonti relative all'età moderna e contemporanea, dal 1500 alla Grande Guerra Vittoriosa.

Art. 3 (3)

La Scuola storica nazionale, di cui al R.D. 31 dicembre 1923, n. 3011 (4), assume la denominazione di Scuola nazionale di

(1) V. pure, per l'Istituto storico italiano per il medio evo e la Scuola annessa, il § XV; per l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e la Scuola annessa, il § XVI; per la Società nazionale per la storia del Risorgimento il § XI; per la Giunta centrale per gli studi storici, i §§ IX, X, XVII, XVIII e XX e, per le Deputazioni e Società di storia patria, i §§ XII e XIX.

(2) V. pag. 7.

(3) Le disposizioni del III e del IV comma del presente articolo sono state modificate dal R.D. 22-11-1937, n. 2181 — che ha mutato la denominazione della Biblioteca del Risorgimento in Biblioteca di storia moderna e contemporanea — e dall'art. 38, 1° comma, della Legge 7-12-1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che stabilisce quanto segue:

« Il Direttore dell'Istituto di patologia del libro e il Conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute ».

(4) V. pag. 9.

di quattro membri, nominati con decreto reale su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale (1).

Il Presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento fa parte di diritto del Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, quale uno dei cinque componenti di essa.

Ad uno dei cinque membri suddetti è affidata la direzione della Scuola di storia moderna e contemporanea.

Ad uno dei cinque componenti del Consiglio direttivo dell'Istituto storico italiano per il medio evo è affidata la direzione della Scuola nazionale di studi medioevali.

Art. 6 (2)

E' istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici con il compito di coordinare l'attività delle Deputazioni e Società di storia patria.

La Giunta centrale è composta di un Presidente e di quattro membri nominati con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

Oltre i cinque membri suddetti fanno parte di diritto della Giunta centrale i Presidenti dei due Consigli direttivi, dell'Istituto storico italiano per il medio evo e dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, ed il Presidente della Società nazionale per la storia del Risorgimento.

Art. 7

Presso l'Istituto storico per l'età moderna e contemporanea (3) hanno sede, pur mantenendo la rispettiva individualità, il Comitato nazionale per la pubblicazione degli scritti di Giuseppe Mazzini, istituito con R.D. 13 marzo 1904, n. 124, e la Commissione, nominata a norma della Legge 10 luglio 1930, n. 1001, per curare l'edizione nazionale delle memorie autobiografiche, degli scritti e dei carteggi di Giuseppe Garibaldi.

Art. 8

La Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano avrà sede nei locali del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.

Fino a che, tuttavia, non saranno compiuti i lavori di comple-

(1) Ora leggesi: con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

(2) Modificato dai RR.DD.LL. 25-2-1935, n. 107, art. 8, e 29-4-1937, n. 770, art. 1; pagg. 22 e 57.

(3) Ora presso l'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.

studi medioevali ed è posta alla dipendenza dell'Istituto storico italiano per il medio evo.

La Scuola di storia moderna e contemporanea, istituita in Roma, con R.D.L. 9 novembre 1925, n. 2157 (1), presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento, è posta alla dipendenza dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

L'Istituto soprintenderà al funzionamento della Biblioteca del Risorgimento, retta da un Conservatore nominato mediante concorso per titoli ed esame tra dipendenti statali laureati che rivestano almeno il grado 8° del gruppo A, ed in caso di esito negativo mediante concorso tra estranei in possesso dei requisiti prescritti.

La denominazione del posto di Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma, prevista dal ruolo organico del personale di gruppo A delle biblioteche governative, di cui alla tabella F annessa al R.D. 2 giugno 1932, n. 690, è sostituita con quella di Conservatore della biblioteca del Risorgimento.

Art. 4

Il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, istituito con R.D. 17 maggio 1906, n. 212 (2), è soppresso. Le sue attribuzioni, relative alla formazione e sorveglianza dei musei del Risorgimento, nonché alla illustrazione della storia del Risorgimento, sono deferite alla Società nazionale per la storia del Risorgimento italiano, conformemente ai fini che la Società stessa persegue.

La Società curerà la conservazione ed il coordinamento dei musei suddetti, sì che rispondano a precise finalità patriottiche e culturali e divengano strumenti per le ricerche storiche.

Alla dipendenza della Società stessa sarà posto inoltre il Museo del Risorgimento, attualmente esistente presso il Comitato nazionale per la storia del Risorgimento. Esso assumerà il nome di Museo centrale del Risorgimento e funzionerà come organo della Società.

Sarà sentito il parere della Società nazionale suddetta nei casi di creazione di nuovi musei del Risorgimento.

Art. 5

L'Istituto storico italiano per il medio evo e l'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea sono retti ciascuno da un Consiglio direttivo, composto per entrambi di un Presidente e

(1) V. pag. 12.

(2) V. pag. 8.

tamento dei locali stessi, la Società rimarrà nei locali che occupa attualmente nel Palazzo del Museo di Roma e la cura del Museo centrale del Risorgimento resterà affidata all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Art. 9

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 10

Entro il 1935, su proposta della Giunta centrale per gli studi storici, il Ministro per l'educazione nazionale provvederà al riordinamento di tutte le istituzioni storiche, creando eventualmente o sopprimendo Deputazioni e Società di storia patria (1).

(1) V. pagg. 27 e 59.